

PREFAZIONE

*“È necessario che tutti non solo debbano,
ma vogliono apprendere”
(Consiglio d'Europa, Barcellona 2001)*

L'alternanza scuola lavoro, introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall'art. 4 della l. 28 marzo 2003, n. 53 e disciplinata dal successivo d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, trova ampio riconoscimento e valorizzazione nei “Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali” emanati in data 15 marzo 2010 e nella l. 13 luglio 2015, n. 107.

Questa metodologia didattica innovativa risponde alla necessità di favorire e valorizzare un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro e sperimentando processi di apprendimento attivi basati sia sul “sapere” sia sul “saper fare”. Alternanza vuol proprio dire che teoria e pratica devono essere pensate e organizzate come due momenti interdipendenti dell'agire formativo.

La scuola è uno degli ambienti in cui gli studenti sviluppano e accrescono la loro formazione, ma non è l'unico. Da indagini statistiche si è rilevato che circa il 20% degli apprendimenti viene acquisito tra le mura scolastiche mentre la restante parte è riferibile ad altri ambienti.

Alla luce di tale evidenza la scuola deve tendere a un organico collegamento con la società civile e il mondo del lavoro. Solo in tal modo si favorisce l'orientamento dei giovani e si valorizzano le vocazioni personali. Far volgere ai giovani un primo attento sguardo al territorio durante la loro permanenza in istituti formativi è una modalità concreta che le istituzioni scolastiche possono e devono mettere in atto, anche se rendere disponibile a tutti gli studenti tali opportunità è compito necessario ma non semplice.

Molteplici e variegate sono state in passato le modalità attuative di interconnessione tra la scuola e il territorio: stage, lavoro estivo ecc.

Oggi l'orientamento normativo italiano ed europeo è rivolto all'alternanza scuola lavoro. Questo *modus operandi* deve divenire nel tempo un elemento strutturale cogente dell'offerta formativa. Il nuovo orientamento, oltre ad accrescere la motivazione allo studio e guidare gli studenti alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, dovrebbe rappresentare una reale leva del cambiamento, il superamento definitivo della separazione tra momento formativo e momento applicativo-operativo.

Il nuovo processo delineato richiede un ripensamento dei metodi tradizionali di educazione, allo scopo di fornire alle persone le competenze e conoscenze di cui hanno bisogno. Descrivere e certificare per competenze diviene fondamentale per una formazione flessibile lungo tutto l'arco della vita, per permettere allo studente e al lavoratore di capitalizzare le proprie competenze, per consentire ai datori di lavoro una lettura trasparente dei *curricula*.

Agostino Miele,
Daniela Lazzati

INDICE

Capitolo 1

L'alternanza	5
--------------------	---

Capitolo 2

La sicurezza: prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro	41
---	----

Capitolo 3

L'azienda e la sua organizzazione	55
---	----

Capitolo 4

Esempi di progetti	67
--------------------------	----

Capitolo 5

Modulistica	94
-------------------	----

Appendice

Le parole dell'alternanza	124
---------------------------------	-----

Valentina Muttoni
progettazione editoriale

Marco Palvarini
coordinamento e realizzazione editoriale

Silvia Belluschi
progetto grafico

Roberta Levi
copertina

Andrea Massi
redazione

Compos 90, Milano
impaginazione

Referenze iconografiche

Corbis/S. Carter/ImageZoo, ImageZoo -
Fotolia/Jemastock, Queidea -
Shutterstock/Totallypic

LI091900207A

Tutti i diritti riservati
© 2016, Pearson Italia,
Milano – Torino

LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI

Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per l'attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di: • prodotti editoriali scolastici, dizionari lessicografici, prodotti per l'editoria di varia ed università • materiali didattici multimediali off-line • corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning.



Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest'opera, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Stampato per conto della Casa Editrice presso
Arti Grafiche Battaia, Zibido San Giacomo (MI)

Ristampa

Anno

0 1 2 3 4 5 6

16 17 18 19 20

L'ALTERNANZA



1. **Comprendere l'alternanza scuola lavoro**
2. **Le competenze**
3. **Progettare l'alternanza scuola lavoro**
4. **Realizzare l'alternanza scuola lavoro**
5. **Verificare e valutare i percorsi di alternanza scuola lavoro**
6. **L'alternanza scuola lavoro per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)**

Premessa

L'alternanza scuola lavoro è una nuova metodologia didattica che consente di offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazioni lavorative. È un percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e in azienda, finalizzati all'acquisizione di **conoscenze e competenze**, individuate in base agli **obiettivi formativi**.

Non è una nuova disciplina che si aggiunge alle ore di insegnamento in classe, non è solo stage, non è tirocinio, ma è un percorso unitario e articolato che fa parte della programmazione scolastica e coinvolge tutti i componenti del consiglio di classe.

Gli elementi caratterizzanti sono:

- l'individuazione e il perseguimento dei medesimi **obiettivi** di apprendimento in due contesti diversi, a scuola e in azienda;
- la **certificazione** delle competenze acquisite;
- il riconoscimento delle competenze certificate come **crediti formativi** per le azioni successive del percorso dello studente.

Fondamentalmente sono tre gli obiettivi che si pone l'alternanza:

1. **didattico**: l'alternanza rimotiva allo *studio*;
2. **orientativo**: lo studente acquisisce la *conoscenza* del mondo del lavoro;
3. **professionalizzante**: lo studente acquisisce *competenze* spendibili nel mondo del lavoro.

1. Comprendere l'alternanza scuola lavoro

Il contesto normativo

L'**alternanza scuola lavoro** viene introdotta dall'**art. 4 della legge n. 53 del 28 marzo 2003** e prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano svolgere la propria formazione scolastica «attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro».

Il successivo **decreto legislativo n. 77 del 2005** definisce l'"alternanza" quale modalità didattica e individua le linee generali per organizzare i percorsi per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di **competenze spendibili nel mercato del lavoro**.

In particolare l'alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per:

- attuare *modalità di apprendimento flessibili* e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di *competenze spendibili anche nel mercato del lavoro*;
- favorire l'*orientamento dei giovani* per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico *collegamento* delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'art. 1, co. 2, nei processi formativi;
- correlare l'offerta formativa allo *sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio*.

I percorsi formativi in alternanza scuola lavoro vengono richiamati e valorizzati dai "**Regolamenti sul riordino dei diversi istituti secondari di II grado**" (D.D.P.P.R.R. 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89), nelle successive "**Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici e istituti professionali**" e nelle "**Indicazioni nazionali**" per i licei, come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio.

In particolare in tali documenti si legge: «Tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare l'apprendimento mediante l'inserimento degli studenti in contesti operativi

reali» (dalle “Linee Guida” degli istituti professionali) e «I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola lavoro» (dalle “Linee Guida” degli istituti tecnici).

Nel percorso che ha condotto alla metodologia dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal d. lgs. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito nella legge n. 128 dell’8 novembre 2013, che rafforza la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, con l’intento di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già esistenti che legano scuola e mondo del lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali. Nel decreto sono previste misure per far conoscere agli studenti il valore **educativo e formativo del lavoro**, anche attraverso giornate di formazione in azienda.

Infine **la legge n. 107 del 13 luglio 2015** (“La Buona Scuola”) sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’anno scolastico 2015/2016 e pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

La legge dedica all’alternanza scuola lavoro (ASL) un’attenzione rilevante nei commi dal 33 al 43 e nei commi 30 e 128, confermando elementi di continuità e contestualmente di novità e discontinuità rispetto alla normativa precedentemente in vigore.

Inoltre la “**Guida operativa per la scuola**”, diramata dal MIUR l’8 ottobre 2015, fornisce orientamenti e indicazioni per la progettazione, l’organizzazione, la valutazione e la certificazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dall’articolo 1, commi dal 33 al 43, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

I punti salienti della guida si possono sintetizzare come segue:

- raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro;
- progettazione del curriculum integrato dell’alunno e percorso formativo personalizzato;
- attività di alternanza con riferimento alla normativa sull’apprendistato;
- sicurezza e salute degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle aziende ospitanti;
- valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze come valorizzazione delle esperienze formative;
- valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio;
- monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei percorsi.

Vediamo ora le novità introdotte dalla legge n. 107/2015 esaminando i vari commi.

Comma 33 - Incremento orario

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.

L'ASL viene potenziata, infatti:

- aumentano obbligatoriamente le ore di alternanza: «almeno 400 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali e almeno 200 ore nei licei»;
- le ore di alternanza sono distribuite nel secondo biennio e nel quinto anno;
- le scuole decidono come ripartire le ore nel triennio;
- i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa (cfr. anche art. 4, co. 6, d.lgs. n. 77/2005: «I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione»).

Comma 34 - Coinvolgimento enti

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (cfr. art. 1, co. 2, d.lgs. n. 77/2005).

Aumenta la platea dei soggetti accoglienti che possono candidarsi: ordini professionali (e quindi anche studi professionali), musei (pubblici e privati), enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, enti che svolgono attività culturali, artistiche e musicali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

Comma 35 - Modalità di alternanza

L'alternanza scuola lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola lavoro si può realizzare anche all'estero.

L'ASL assume carattere di maggiore flessibilità:

- potrà essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche;
- potrà essere svolta come “impresa simulata” (il modello su cui si basa il progetto di “Impresa formativa simulata” consente agli allievi di operare nella scuola come se fossero in una azienda. Ciò avviene attraverso la creazione, all'interno della scuola, di un'azienda-laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un'impresa reale. L'attività di laboratorio pone i giovani nella condizione di utilizzare le competenze acquisite e di verificare la corrispondenza tra il modello simulato e quello reale);
- potrà essere realizzata anche all'estero.

Comma 37 - Carta dei diritti degli studenti

All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

Lo studente assume un ruolo più attivo nel percorso in ASL:

- per mezzo della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro” (già prevista nella legge n. 128 del 2013);
- con la possibilità di poter esprimere la propria valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi rispetto al proprio indirizzo di studio.

Comma 38 - Corsi per la sicurezza

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Alle istituzioni scolastiche compete effettuare la «formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» mediante «corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi» sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il d.lgs. n. 81/2008 afferma infatti: «il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro» è equiparato alla figura del lavoratore, per quanto riguarda i diritti di tutela della salute e della sicurezza.

Le figure di garanzia (cioè le persone che devono garantire la sicurezza dello studente) previste dalla normativa sono:

- il **datore di lavoro della scuola inviante** (cioè il dirigente scolastico);
- il **tutor scolastico** (assimilabile a un preposto), che segue lo studente;
- il **datore di lavoro dell'azienda** che ospita lo studente;
- il **tutor dell'azienda** (assimilabile a un preposto), che sovrintende e vigila sullo studente;

- i due **Responsabili** (cioè quello della scuola e quello dell'azienda ospitante) **del servizio di prevenzione e protezione** (RSPP).

Comma 39 - Fondi

Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

A decorrere dal 2016 l'ASL sarà finanziata con 100 milioni annui per:

- il potenziamento e la generalizzazione delle ore di ASL (cfr. co. 33);
- l'implementazione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL" (cfr. co. 37);
- i costi relativi alla formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. co. 38);
- l'assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività.

Comma 40 - Convenzioni

Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

È compito del dirigente scolastico:

- individuare le **imprese** e gli **enti pubblici e privati** disponibili all'attivazione dei percorsi in ASL («I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni», cfr. art. 1, co. 2, d.lgs. n. 77/2005);
- stipulare le apposite **convenzioni** con aziende, musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti («le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati [...] apposite convenzioni, a titolo gratuito [...]», cfr. art. 3, co. 1, d.lgs. n. 77/2005);
- redigere a fine anno una **scheda di valutazione** sulle strutture convenzionate («I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa», cfr. art. 6, co. 1, d.lgs. n. 77/2005).

Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle **attività** da svolgersi durante l'esperienza di lavoro e nello specifico alle seguenti informazioni:

- anagrafica della scuola e della struttura ospitante;
- natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza nella struttura ospitante;

- durata del percorso formativo;
- identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali (consiglio di classe, tutor interno e esterno ecc.) coinvolti sia nella co-progettazione che nella realizzazione delle attività;
- informazione e formazione in merito a salute e sicurezza sul mondo del lavoro;
- strutture e know-how messi a disposizione della struttura ospitante;
- obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- modalità di acquisizione della valutazione dello studente;
- criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.

Comma 41 - Registro nazionale

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

- a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;*
- b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.*

È istituito il **registro nazionale delle imprese per l'alternanza**, dal quale il dirigente scolastico individua le aziende a cui rivolgersi, con le seguenti articolazioni:

- un'area aperta, consultabile gratuitamente, contenente l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'esperienza;
- una sezione speciale del registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro hanno l'obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni: anagrafica, attività svolta, soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto ecc.

Comma 28 - Curriculum dello studente

Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

È istituito il **curriculum dello studente** che ne individua il profilo e raccoglie tutti i dati utili ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, ivi comprese le esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro («I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale», cfr. art. 4, co. 2, d.lgs. n. 77/2005).

Comma 138 - Pubblicazione del curriculum

Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.

Il curriculum dello studente è pubblicato sul **portale unico dei dati della scuola**.

Comma 30 - Esame di stato

Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

La **commissione dell'esame di Stato** tiene conto nel colloquio del curriculum dello studente («Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n. 53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro», cfr. art. 6, co. 4, d.lgs. n. 77/2005).

I protagonisti

Nell'ottica dell'alternanza scuola lavoro, la scuola secondaria superiore, attraverso figure dedicate e organi collegiali, è il soggetto che sviluppa la progettazione dell'alternanza, insieme all'azienda e ai suoi rappresentanti e figure dedicate.

Vediamo in particolare quali sono le competenze dei singoli **protagonisti**.

La scuola Alla **scuola** è assegnata la responsabilità complessiva della costruzione di un percorso di alternanza che si articola in termini di progettazione, attuazione, verifica e valutazione.

L'alternanza scuola lavoro è un'attività curricolare a tutti gli effetti. Essa è inserita nel **Piano triennale dell'offerta formativa** (PTOF), proposto dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d'istituto.

Nel PTOF sono indicati i requisiti essenziali per la realizzazione dell'alternanza, l'articolazione di massima nelle annualità del triennio, i criteri di impostazione della collaborazione con le aziende, le modalità di impostazione della valutazione dei risultati di apprendimento.

Il dirigente scolastico Il **dirigente scolastico** assicura un indirizzo generale all'istituto e cura la rappresentanza e l'adozione degli atti formali indispensabili alla configurazione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti nei percorsi di alternanza nel rispetto della normativa vigente. È deputato a individuare all'interno del **registro**, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'alternanza scuola lavoro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi citati. È l'unico che può stipulare le apposite **convenzioni con le aziende**.

Al termine di ogni anno scolastico, il dirigente scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il consiglio di classe Il **consiglio di classe**, nella programmazione dell'attività, definisce gli obiettivi trasversali, comportamentali e cognitivi, da organizzare in termini di competenze e le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento; elabora le **griglie comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento**; e individua i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale.

Il consiglio di classe concorda inoltre con la struttura ospitante il **percorso da realizzare**, coerente con le competenze, le abilità e conoscenze attese dall'esperienza di alternanza; prepara i periodi di apprendimento mediante esperienze di laboratorio; ove possibile, stimola gli studenti all'osservazione delle dinamiche aziendali e dei processi produttivi; rielabora in aula quanto sperimentato nell'azienda; documenta e condivide l'esperienza.

Il collegio dei docenti Il **collegio dei docenti** approfondisce il significato di un percorso di alternanza rispetto all'offerta scolastica, ne individua la collocazione rispetto all'iter formativo complessivo, sviluppa la progettazione ed è il soggetto a cui spetta la valutazione dei risultati individuali dell'alternanza rispetto al processo di apprendimento e ai suoi contenuti.

Il consiglio d'istituto Il **consiglio d'istituto** approva il **Piano dell'offerta formativa** (POF) e assegna le risorse necessarie per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Il referente di istituto dell'ASL Il **referente** ha il compito di gestire il progetto generale di alternanza scuola lavoro nell'ambito dell'Istituto, coordinando in particolare le figure dei tutor. Ha la responsabilità di curare la correttezza e l'efficacia delle opera-

zioni necessarie a garantire l'**organizzazione** e l'**attuazione dell'alternanza**. Gestisce inoltre il rapporto con i responsabili delle aziende ospitanti; controlla il rispetto del contratto formativo e degli impegni sottoscritti con la convenzione; acquisisce infine i riscontri necessari a valutare la collaborazione delle imprese fornitrici di tirocini.

Lo studente Lo **studente** è il **beneficiario** della attività di alternanza, che gli consente di avvicinarsi a una concreta realtà di lavoro, di comprendere l'importanza sia delle conoscenze teoriche e tecniche (apprese a scuola) sia di quelle relazionali e applicative (acquisite in un ambiente di lavoro), e di riuscire a valorizzare le sue capacità e potenzialità in ambiti diversi dall'aula.

La condizione e la premessa per un corretto avvio di un percorso di alternanza è costituito dalla condivisione da parte dello studente delle **conoscenze, competenze e abilità** che potrà acquisire mediante l'esperienza di alternanza.

Lo **studente**, in particolare, deve:

- condividere il progetto formativo;
- comportarsi diligentemente seguendo le indicazioni e le regole impartite sia dal tutor aziendale sia da quello scolastico;
- fare riferimento ai tutor (aziendale e scolastico) nel caso dovessero sorgere problemi o criticità;
- rispettare il regolamento aziendale e le istruzioni che gli verranno impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza su dati, informazioni e quant'altro venga a sapere durante la permanenza in azienda;
- analizzare il livello di coerenza tra l'esperienza effettivamente svolta e il progetto formativo iniziale;
- esprimere un giudizio sull'efficacia dell'esperienza svolta.

La famiglia dello studente La **famiglia dello studente** è chiamata a condividere il progetto motivando e sostenendo lo studente nella rielaborazione dell'esperienza e facendone emergere la rilevanza orientativa.

Il tutor scolastico Il **tutor scolastico** è un docente incaricato di seguire l'attività di alternanza. Tale figura ha le seguenti mansioni:

- elabora insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte;
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'ASL, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- supporta lo studente nella valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di ASL;
- informa gli organi scolastici preposti e aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
- assiste il dirigente scolastico nella stesura della scheda di valutazione.

L'azienda L'**azienda** che aderisce a un sistema formativo in alternanza si confronta con la promozione della qualità del lavoro, della competitività complessiva e con l'assunzione di uno specifico ruolo formativo.

È fondamentale che l'azienda:

- in fase progettuale presenti in maniera chiara la propria organizzazione affinché le opportunità di alternanza siano individuate e raccordate con gli obiettivi di apprendimento del percorso scolastico dell'allievo;
- in fase di avvio metta in atto azioni che realizzino un contesto favorevole all'alternanza sia rispetto all'andamento delle dinamiche produttive sia rispetto alle persone che saranno direttamente o indirettamente coinvolte con la presenza dell'allievo;
- in fase di attuazione si renda disponibile alla flessibilità che l'alternanza può richiedere e, soprattutto, alla valutazione dell'esperienza.

Il tutor aziendale Il **tutor aziendale** è la figura di riferimento per lo studente all'interno dell'azienda e svolge le seguenti mansioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali della struttura;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

2. Le competenze

L'alternanza scuola lavoro è una strategia formativa che si basa su un modello di scuola diverso da quello tradizionale fondato esclusivamente sulle conoscenze; vuole infatti mettere lo studente in grado di acquisire e sviluppare le **competenze** proprie dell'indirizzo di studi prescelto. Tutte le attività in alternanza (in aula, in laboratorio, in tirocinio, autonome) devono perciò essere finalizzate a tale scopo.

In proposito l'UE ha individuato le **competenze chiave** «di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione» («Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente», 2006).

Tali competenze vengono individuate in riferimento a **otto ambiti**:

- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare a imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.